



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/3727/11/116/6 del 19/04/2011



OGGETTO: Articolo 9 del Codice della Strada. Competizioni motoristiche su strada.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

A seguito del mutato quadro normativo ed in relazione alla posizione assunta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 0041377 dell'11 maggio 2010, appare opportuno modificare le direttive impartite in tema di autorizzazioni per le competizioni motoristiche su strada con circolare n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.

Come è noto, le competizioni sportive con veicoli a motore sulle strade ed aree pubbliche sono consentite previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del Codice della Strada.

A mente dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, il rilascio di tali autorizzazioni presuppone una serie di adempimenti, tra cui la richiesta del nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredata del preventivo parere del C.O.N.I..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In considerazione dell'esigenza di verificare il carattere sportivo di una competizione, infatti, appare utile anche l'acquisizione del parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), quale che sia il tipo di manifestazione. Restano salve le manifestazioni di regolarità alle quali partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del C.d.S., purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

La presente direttiva sostituisce tutte quelle precedenti emanate da questa Direzione, in particolare la n. 300/A/1/334458/116/6 del 17 maggio 2001.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Guffrè

Fg